

RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ DEL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente nominato dal datore di lavoro effettua le visite mediche preventive e periodiche nei confronti di lavoratori addetti ad attività per le quali la legge prevede l'obbligo di sorveglianza sanitaria, allo scopo di prevenire possibili danni alla salute.

Tenuto conto delle condizioni di salute del lavoratore valutate in base alla visita e ad accertamenti diagnostici mirati ai rischi professionali, il medico competente esprime, a conclusione di ciascuna visita, un giudizio di idoneità del lavoratore a svolgere le attività a cui è preposto, ovvero di inidoneità. Il giudizio di inidoneità può prevedere l'esclusione (temporanea o permanente) dalla mansione ovvero l'esclusione solo da alcuni compiti della mansione stessa, o ancora può stabilire particolari prescrizioni ritenute utili per proteggere la salute del lavoratore. In caso di giudizio di inidoneità (parziale, temporanea o totale) il medico competente è tenuto a trasmettere per iscritto il giudizio al lavoratore e al datore di lavoro. (art. 17, comma 3, D.Lgs. 626/94). Sia il lavoratore, sia il datore di lavoro, in caso di giudizio di inidoneità, hanno diritto a presentare ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso (art. 17, comma 4 D.Lgs. 626/94).

Il ricorso deve essere presentato al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Azienda USL territorialmente competente sul luogo di lavoro (vedi indirizzario dei Servizi PreSAL del Lazio).

In caso di allontanamento temporaneo di un lavoratore da un'attività, in conformità con il giudizio del medico competente, il lavoratore è assegnato, in quanto possibile, ad un altro posto di lavoro nell'ambito della stessa azienda. In caso sia adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte. In caso sia adibito a mansioni equivalenti o superiori si applica l'art. 13 della L. 300/70 (retribuzione corrispondente e assegnazione definitiva decorso un periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a 3 mesi). Il periodo massimo di allontanamento temporaneo è stabilito dai contratti collettivi di lavoro (art. 8 D.Lgs. 277/91).

Il ricorso avverso il giudizio di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti espresso dal medico autorizzato per i lavoratori di categoria A o dal medico competente per i lavoratori di categoria B deve essere presentato all'ispettorato medico centrale del lavoro (art. 95 D.Lgs. 230/95).

07.2005